

## **ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020**

Ecco in sintesi le novità in base alle nuove normative degli ultimi anni:

### **1 2019 E' INTERVENUTA UNA IMPORTANTE NOVITA' LEGISLATIVA**

- con la recentissima approvazione della legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici che, all' art. 1 comma 14 , stabilisce l'obbligo per tutte le candidate ed i candidati NEI COMUNI SUPERIORI AI 15000 ABITANTI di produrre e pubblicare sul sito del Partito e dell'ente locale interessato l'elenco dei casellari giudiziari e dei curriculum vitae dei candidati della lista ; abbiamo già attuato questa normativa in occasione delle elezioni regionali sarde del 24 febbraio, inaugurando un apposita sezione del sito denominata ELEZIONI TRASPARENTI. Ovviamente Vi daremo informazione più dettagliate appena sarà pubblicato il decreto attuativo previsto nella legge stessa, ma in ogni caso riteniamo urgente informarvi che le nostre candidate ed i nostri candidati dei Comuni superiori a 15000 abitanti dovranno predisporre all' atto della presentazione delle liste un curriculum vitae e chiedere immediatamente il rilascio del loro casellario giudiziario "ai sensi della legge 3/2019 ", fattispecie che prevede anche il dimezzamento del costo dei diritti e bolli per l'emissione del certificato. Infine Vi inviamo in allegato l'ultimo elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno dei comuni che vanno al voto, elenco definito provvisorio, ma che comprende anche tutti i Comuni sciolti entro la metà di febbraio e che andranno al voto il 26 maggio p.v.
- 2 Per le elezioni nei Comuni superiori l'obbligo di rendicontazione delle spese elettorali per i candidati sia eletti che non eletti.
  - 3 Sempre per le elezioni nei Comuni superiori l'obbligo per i candidati di nominare un mandatario nel caso si intenda raccogliere fondi per la propria campagna elettorale, tranne per quelli che intendano spendere meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio.
  - 4 Il nuovo modello di accettazione della candidatura per i candidati a consiglieri e sindaci con inclusa la dichiarazione sostitutiva di incandidabilità.
  - 5 La doppia preferenza di genere (tranne che per le elezioni nei comuni sotto i 5.000 abitanti).
  - 6 L'abolizione dei fiancheggiatori.
  - 7 La riduzione ad un solo giorno di votazione, la domenica, con l'allungamento dell'orario di chiusura dei seggi previsto per le 2

# **Legge 9 gennaio 2019, n. 3**

## **Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

*(GU n.13 del 16-1-2019)*

Vigente al 31-1-2019

### **Art. 1**

....

**14.** Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

**15.** In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.